



Prot 623/2020 U

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Oggetto: disposizioni organizzative relative alle udienze del settore civile e del settore penale

Il Presidente,

Visto il D.L. 18/2020;

Sentito il Presidente di Sezione;

Sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

Richiamato il proprio provvedimento emesso in data 10.3.2020 (prot. 546/20 U)

UDIENZE CIVILI

Premessa.

L'art. 83 D.L. 18/2020 prevede dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il rinvio di ufficio dei procedimenti civili (e penali) pendenti con le seguenti eccezioni:

Cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, si parentela di matrimonio o di affinità;

Procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

In genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

L'art. 83, comma 3, DL 18/20 esclude dalla previsione del rinvio d'ufficio e dalla sospensione dei termini le cause relative ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, di matrimonio e di affinità.

La relazione illustrativa precisa che la locuzione "obbligazioni alimentari" è ripresa dalle indicazioni eurocomunitarie e, in particolare, dal Regolamento 4/2009/CE per non

limitare la trattazione alle sole controversie alimentari *stricto sensu* il cui ambito, attesa la situazione contingente, può essere interpretato in modo più ristretto.

Tanto premesso si rileva che il profilo alimentare postula, pur sempre, una situazione di necessità connessa alla impossibilità del soggetto avente diritto al mantenimento.

Nella situazione contingente occorre tenere conto del dato teleologico della normativa in esame espressamente individuato nella necessità di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;

Pertanto, ferma restando la suddetta nozione di obbligazioni alimentari, si dispone che, per irrinunciabili esigenze di tutela della salute pubblica, la trattazione di tale tipologia di controversie, dovrà essere assicurata a quelle cause nelle quali ancora non sia stata adottata alcuna regolamentazione delle obbligazioni alimentari sopra descritte e sempre che sussistano situazioni di necessità ed urgenza che dovranno essere specificamente evidenziate dalle parti.

DISPONE

Il rinvio d'ufficio, a data che sarà in seguito comunicata alle parti, di tutte le udienze fissate fino al 15 aprile 2020, **fatta eccezione per i procedimenti di cui all'art. 83, 3° comma d.l. n. 18/2020**, con la precisazione che:

- Sono considerate urgenti, e saranno quindi trattate, le cause relative ad alimenti strettamente intese come cause riguardanti l'obbligazione alimentare di cui agli artt. 433 e ss. c.c.;
- Le cause di separazione dei coniugi con richiesta di assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, così come quelle riguardanti la separazione delle coppie di fatto, saranno considerate urgenti e saranno trattate solo ove sia dedotta da almeno una delle parti e sia in concreto ravvisabile una situazione di urgenza e di necessità in relazione alla quale la ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio alle parti;
- I procedimenti urgenti di cui all'art. 83, 3° comma D. L. n. 18/2020, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori saranno trattati mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento ai sensi dell'art. 83, 7° comma lett. h);
- I procedimenti urgenti di cui all'art. 83, 3° comma D. L. n. 18/2020 che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e delle parti, potranno essere trattati mediante collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 87, lett. f) del D.L. n. 18/2020, in alternativa la trattazione dei procedimenti dovrà essere scaglionata e dovranno essere adottate tutte le misure per evitare il contatto ravvicinato tra le parti, utilizzando, se ritenuto, l'aula di Corte di Assise che assicura il rispetto delle distanze tra le parti;

- Per le udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione sottoscritta personalmente dai coniugi con la quale rinunciano a comparire, chiedono l'accoglimento del ricorso e confermano le condizioni di cui al ricorso. In tal caso, non verrà, pertanto, celebrata l'udienza di comparizione e il Presidente si riserverà di riferire senz'altro al collegio. Laddove le parti, di comune accordo, vorranno modificare, prima dell'udienza, le condizioni di cui al ricorso potranno farlo mediante nota integrativa inserita nella predetta dichiarazione o allegata alla stessa. Qualora, invece, le parti vogliono comparire di persona o in caso di mancata dichiarazione verrà fissata altra udienza nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di emergenza sanitaria

UDIENZE PENALI

Le udienze penali fissate sino al 15.4.2020 sono rinviate d'ufficio, salve le seguenti eccezioni:

- Udienze di convalida dell'arresto o del fermo,
- Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,
- Udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
 - a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

La cancelleria provvederà ad effettuare le comunicazioni/notifiche della data del rinvio. Le notifiche dei procedimenti penali rinviati dovrà avvenire tramite il sistema di Notifiche e Comunicazioni Telematiche Penali così come previsto dall'art. 83 comma 13 D.L. 18/2020.

Le udienze di convalida nei confronti di persone detenute che si trovano ristretti presso la casa circondariale di Reggio Emilia avverranno, al momento, a mezzo Skype. In questi casi il difensore potrà recarsi presso la Casa Circondariale o assistere all'udienza nell'aula del tribunale.

Sarà in ogni caso garantito il preventivo colloquio con l'assistito.

Il sistema potrà essere migliorato in esito alle interlocuzioni in corso.


Per quanto attiene alle udienze per direttissima laddove gli imputati si trovano nelle camere di sicurezza negli uffici di P.G. è in corso interlocuzione con le Forze di Polizia per la predisposizione di videocollegamento da remoto.

Dispone la comunicazione ai Magistrati, al Personale Amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale.

Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Reggio Emilia, 19.3.2020

Il Presidente del Tribunale
Cristina Beretti



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO
20 MAR. 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dot.ssa Maria Pia Vetro